

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
Determinazione del Direttore n. 1 del 03.01.2022

Oggetto: Fitto locali Agenzia Capo Sara Assicurazioni di Cassino.

Il Direttore dell'Automobile Club di Frosinone

VISTO il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Frosinone, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 11 del 22.09.2009;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club d'Italia, al quale l'AC Frosinone si uniforma, che all'art. 4, ai sensi dell'art. 27 bis del citato D. Lgs 29/93, attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni provvedimento relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa, sottoscrivendone gli atti di liquidazione;

VISTO il Manuale della procedura amministrativo-contabile del ciclo passivo dell'AC Frosinone adottato ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Frosinone n. n. 19 del 27.10.2021, con la quale è stato approvato il Budget annuale 2022;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ente n. 33 del 31.12.2021, con cui è stato definito il Budget economico e di gestione 2022;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, dall'AC Frosinone con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 12.03.2020, valevole per il triennio 2020-2022;

TENUTO CONTO dei patti parasociali in essere tra ACI e SARA Assicurazioni, in virtù dei quali gli Automobile Club locali – in quanto Agenti Generali della suddetta Compagnia assicurativa – sono tenuti a mettere a disposizione gratuita degli Agenti Capo “nominati direttamente dalla Compagnia, dei locali idonei allo svolgimento dell'attività agenziale”;

VISTO, al riguardo, il Contratto di locazione immobiliare stipulato tra l'AC Frosinone e il Sig. Paolo Bosco in data 01.06.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cassino in data 04.06.2014, al n° 483, serie III T, rinnovato nelle forme di legge con decorrenza dal 01.06.2020 e tenuto conto che il locatore ha rinunciato espressamente all'esercizio della facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di sei anni, (facoltà prevista dall'art. 29 della Legge 27/07/1978 N. 392), come si evince dall'art. 3 del contratto di cui trattasi;

TENUTO CONTO, in merito delle Determinazione n. 1 del 02.01.2020, avente ad oggetto il rinnovo del contratto di Locazione immobiliare stipulato tra l'AC Frosinone e il Sig. Paolo Bosco in data 01.06.2014, con decorrenza 01.06.2020, sino al 31.05.2026, alle medesime condizioni normative ed economiche in essere;

VISTO che in ottemperanza all'art. 4 del contratto di locazione, il canone annuo è stato convenuto tra le parti in € 12.000,00 annuali in regime esenzione IVA e non oggetto di adeguamento sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

CONSIDERATO poi che per effetto del combinato disposto dell'art. 24, co. 4 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" (convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014) e dell'art. 3 del Decreto Legge n. 95 del 6/07/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 07/08/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*") – che prevedono espressamente l'obbligo per gli Enti Pubblici di applicare una riduzione ai canoni di locazione passivi in essere nella misura del 15%, rispetto a quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 2014 – il suddetto canone di locazione è stato ridotto ad **€ 10.200,00 annuali**;

DATO ATTO che la sottoscritta responsabile relativamente al presente provvedimento: non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA la disponibilità di bilancio sul sottoconto n. CP 01.03.0003 "Fitti Passivi e oneri accessori" di cui al conto 03 "Spese per godimento di beni di terzi" dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATI l'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

DETERMINA

per tutte le ragioni esposte in premessa,

- di autorizzare la spesa e di riconoscere di autorizzare e di riconoscere l'importo complessivo di € 10.200,00, al Sig. Paolo Bosco per il fitto dei locali siti in Cassino (FR), in Via Gaetano di Biasio, n. 83, per il periodo gennaio – dicembre 2022;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo di cui trattasi alla predetta ditta;
- di disporre che il pagamento dell'importo convenuto, verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, previo controllo e visto in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale della documentazione contabile.
- di disporre:

che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza amministrativa, mediante la pubblicazione del documento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

La spesa complessiva trova copertura nel sottoconto n. CP 01.03.0005 "Fitti Passivi e oneri accessori" di cui al conto 03 "Spese per godimento di beni di terzi"

relativamente al Budget economico e di gestione 2022.

F.to

IL DIRETTORE
Celestina Arduini